Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 24 MARZO 1961:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana nel 2° semestre dell'anno 1960.

(1862)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 febbraio 1961, n. 128.

Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653, è abrogato.

Art. 2.

Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo *B*, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961, al ruolo *A* col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengano dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 febbraio 1961, n. 129.

Abrogazione del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, che istituisce un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati e sistemazione del personale del ruolo stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, concernente la istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, è abrogato.

Art. 2.

Il personale che, avendo superato il concorso previsto dal citato decreto luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, ha acquistato titolo per l'inquadramento nel ruolo transitorio dei bibliotecari aggregati, e non chieda di essere restituito all'insegnamento, perderà, a decorrere dal 1° luglio 1961, la titolarità della cattedra e continuerà a prestar servizio presso gli Istituti bibliografici delle sedi ove trovasi assegnato, col trattamento giuridico ed economico del personale insegnante di gruppo *A*, ruolo *A*, in attività di servizio.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 130.
Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli Enti pubblici e parastatali, si intendono estese anche ai cittadini già deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza.

Art. 2.

Oltre ai casi contemplati dagli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sono considerati a tutti gli effetti invalidi di guerra coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 131.
Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro già in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le pensioni di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 132.
Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilità della pensione. Tale diritto decorre dal 1° luglio 1960 se la domanda è presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 3.

All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 133.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale di Santo Stefano di Cadore (Belluno).

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale di Santo Stefano di Cadore (Belluno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 134.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, in Oriolo Calabro (Cosenza).

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, in Oriolo Calabro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 135.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, della Congregazione delle « Terziarie Domenicane di Betania di Venlo ».

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle « Terziarie Domenicane di Betania di Venlo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1961, n. 136.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Salvatore, in Andria (Bari).

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Salvatore, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, di prima categoria, con sede in Ravenna e mutamento della denominazione in « Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1956, con il quale il Monte di credito su pegno di Ravenna è stato classificato di prima categoria, ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1957, con il quale, a seguito dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo nel predetto Monte, a quest'ultimo è stata prescritta l'assunzione della denominazione aziendale di « Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo »;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del ripetuto Monte in data 30 luglio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna, di prima categoria, con sede in Ravenna, allegato al presente decreto, composto di n. 70 articoli e debitamente vistato, statuto che contempla, fra l'altro, il cambiamento della denominazione dell'ente in « Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

Statuto del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo
(*Deliberazione del* 30 *luglio* 1960)

TITOLO I
Origine - Scopi - Sede - Patrimonio

Art. 1.

Il Monte di Ravenna fu istituito con decreto 15 gennaio 1492 dal Doge della Repubblica Veneta Agostino Barbarigo, ed ha presentemente lo stato di Monte di credito su pegno di prima categoria.

In seguito ad incorporazione del Monte di credito su pegno di Bagnacavallo, assume la denominazione di Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo. Aderisce alla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna. Ha personalità giuridica ed è regolato dalle leggi e dai regolamenti in vigore per i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

Il Monte ha per iscopo di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno di cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale; di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi

a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento. L'Istituto riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura in conformità delle vigenti leggi.

Art. 3.

Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo ha sede in Ravenna nel proprio storico palazzo e nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del monte di Ravenna ».

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è così cosituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli e per le sopravvenienze passive;

e) da altri fondi costituiti o da costituirsi per scopi particolari.

Art. 5.

Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo ha durata illimitata. In caso di scioglimento o di liquidazione del Monte, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che ne costituiscono il passivo, deve essere destinato all'esercizio del credito su pegno nella zona tradizionalmente servita dal Monte di Ravenna e Bagnacavallo.

TITOLO II
Consiglio di amministrazione - Presidente - Collegio sindacale Direttore - Personale

Art. 6.

Sono organi del Monte:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente del Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale;

d) il direttore.

CAPO I
Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a termini di legge.

I consiglieri sono nominati:

due dall'Amministrazione del comune di Ravenna;

due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

uno dall'Amministrazione della provincia di Ravenna.

Durano in carica quattro anni; si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio e possono essere riconfermati.

I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi motivo prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti Enti e restano in carica per il periodo di tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori. La designazione non importa rappresentanza, nel Consiglio del Monte, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche provinciali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

Art. 8.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della zona d'azione del Monte;

b) le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;

c) gli impiegati e funzionari delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, Provincie e Comuni;

d) coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli stessi Istituti;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle stesse condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui al comma precedente;

f) i parenti e gli affini, fino al secondo grado, incluso, di coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito, operanti nella zona d'azione del Monte.

Non possono inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso: dei membri del Consiglio; del direttore, dei funzionari e impiegati del Monte; nè i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, dei sindaci.

Coloro che fossero nominti in contrasto con gli anzidetti divieti, e che successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione; il quale a mezzo del presidente, prenderà l'iniziativa per la loro sollecita sostituzione.

Art. 9.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, verso l'Istituto.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, debbono estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio o alla scadenza delle medesime, quando essa sia minore di tale termine.

Decorso tale periodo, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio.

La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Monte.

In particolare e in via esemplificativa è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e contratti aziendali per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nel confronto del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sulla vendita e sull'acquisto di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla formalità per l'emissione dei libretti e dei buoni fruttiferi, sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

16) sulla determinazione del tasso d'interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti, in conformità alle vigenti disposizioni;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali disponibili;

18) su tutte le operazioni del Monte;

19) sulla partecipazione ad Istituti ed Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

20) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e sui compensi ai membri del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

21) sui compensi ai componenti delle eventuali Commissioni consultive e di sconto, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia;

22) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

23) sulle transazioni.

Art. 11.

Al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e del Comitato di sconto e per gli altri incarichi che fossero, a loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia. Spetta inoltre ai membri del Consiglio il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute. A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio, di massima, si riunisce una volta la settimana, il giorno fisso prestabilito, in funzione di Comitato di sconto; una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o allorchè gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri e a quello dei sindaci, salvo il caso d'urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti, è necessaria la presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti dei presenti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; mancando entrambi, dal consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano chi fa parte del Consiglio da maggior tempo.

In caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle riunioni vengono firmati, dal presidente e dal direttore, che partecipa alle sedute, funge da segretario e redige i verbali.

Nelle sedute segrete funge da segretario il consigliere designato dal presidente. Vi partecipano esclusivamente i consiglieri. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. Si deve considerare respinta la proposta che non abbia ottenuto il voto fevorevole di oltre la metà dei presenti.

E' vietato ai membri del Consiglio di prendere parte alle riunioni e a deliberazioni riguardanti gli affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado, o Enti da costoro amministrati.

Art. 13.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle sedute per tre volte consecutive, verrà dichiarato dimissionario e se ne provocherà la sollecita sostituzione ad iniziativa del presidente.

CAPO II

Presidente

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto.

Esso convoca e presiede le adunanze del Consiglio e le eventuali Commissioni consultive o di sconto; sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni consigliari; provvede, sulle direttive di tali deliberazioni, all'amministrazione ordinaria dell'Istituto in conformità alle disposizioni del regolamento, delle norme generali e delle discipline interne.

Nei casi di assoluta e di improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore dei terzi; alla annotazione di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente e garantisce la validità della legale rappresentanza del Monte a norma dello statuto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti dell'Amministrazione, a dirigenti, funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà, e può inoltre delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio del Monte.

CAPO III

Collegio sindacale

Art. 15.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di I categoria.

Essi sono nominati:

due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, alla quale il Monte appartiene;

uno dall'Amministrazione comunale di Ravenna;

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e possono essere riconfermati.

I sindaci scaduti rimangono nell'Ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile o da altre disposizioni di legge, nonchè nelle altre condizioni di incompatibilità contemplate dall'art. 8 del presente statuto per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Vale anche per i sindaci quanto stabilito dal penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 7 pure del presente statuto, riguardante i componenti del Consiglio di amministrazione. Essi possono operare per delega anche separatamente uno dall'altro.

I sindaci devono assistere a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'Ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio. Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti su apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge Il Consiglio di amministrazione del Monte può determinare ogni anno il compenso da assegnarsi al Collegio dei sindaci, tenendo conto delle disposizioni generali vigenti in materia.

CAPO IV

Direttore e personale

Art. 16.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che vi provvede mediante pubblico concorso o per chiamata.

Il direttore interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in funzione di Comitato di sconto e alle riunioni di eventuali Commissioni di sconto con

voto deliberativo; può inoltre partecipare, pure con voto deliberativo, alle adunanze delle Commissioni consultive costituite ai sensi dell'art. 10, n. 6) del presente statuto.

Il direttore dirige, sorveglia ed istruisce gli affari tutti del Monte e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, compresi quelli dei prelievi sulle anticipazioni e conti correnti presso l'Istituto di emissione, i mandati emessi dall'Amministrazione pubblica o privata ed ogni dichiarazione o provvedimento e compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone, in ogni caso, il presidente.

Firma inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio riunito sia in forma ordinaria che in funzione del Comitato di sconto, e ogni dichiarazione o provvedimento.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio. Deve inoltre dar pareri e formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti che riguardano il personale stesso, come ad esempio, nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

In caso di assenza od impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova di assenza od impedimento del direttore medesimo.

Art. 17.

Il personale del Monte è nominato dal Consiglio di amministrazione, su parere del direttore.

In appositi regolamenti organici o contratti di lavoro, verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni e le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare i diritti e i doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive in seguito a successioni, donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare un termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio.

TITOLO III

Depositi

Art. 19.

Il Monte riceve in deposito fruttifero qualunque somma, il cui importo non sia inferiore alle cento lire.

Art. 20.

Il Monte, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;
b) nominativi, ma pagabili al portatore;
c) al portatore.

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:

a) risparmio ordinario;
b) a piccolo risparmio;
c) a piccolo risparmio speciale;
d) a risparmio vincolato;
e) contro buoni fruttiferi;
f) in conto corrente.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare e agli aventi diritto del libretto.

Art. 23.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare e per ordinanza e sentenza dell'autorità giudiziaria. I vincoli a condizione devono essere di gradimento del Monte.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte, e pertanto, il relativo credito pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato al Monte ai sensi di legge, il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con la modalità propria dei libretti nominativi.

Art. 25.

I libretti al portatore si inscrivono a un nome, motto, o leggenda, indicate dal depositante. Il libretto al portatore è sempre titolo al portatore, anche quando sia contrassegnato da un nome e come tale si cede con la semplice tradizione, e il relativo credito viene, a norma della richiesta, pagato all'esitore, che si considera come legittimo possessore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 26.

Il tasso di interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 27.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo per ogni libretto, che una sola operazione di deposito o di rimborso.

Art. 28.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 29.

I rimborsi vengono consentiti, previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri del Monte costituiscono titolo di scarico a favore del Monte medesimo.

Art. 30.

Le somme inscritte su libretti, che da trenta anni non siano stati presentati per alcuna operazione o registrazione, col compimento del trentennio cessano di produrre interesse. I depositi sopra libretti del Monte si ritengono imprescrittibili.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano per il rilascio dei duplicati le disposizioni legislative in vigore.

Peraltro il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari, in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie la emissione di duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in matera.

Art. 32.

I rimborsi sui libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso previsti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di concedere rimborsi entro termini di preavviso più brevi di quelli fissati dall'anzidetto regolamento od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 33.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone od Enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti; nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

Art. 34.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dal Monte.

Art. 35.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie sopra indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Quando, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria di depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso, in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 36.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso su depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni del tasso e di vincolo e gli eventuali versamenti successivi e dei prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 37.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo.

Art. 38.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 39.

Il Monte accetta depositi in conto corrente, corrispondendo sui medesimi un tasso minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni vanno tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di deposito. Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni annesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 40.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni, i cui moduli sono somministrati dal Monte.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta, corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non imputabili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IV

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 41.

Il Monte concede prestiti fruttiferi e gratuiti contro pegni di oggetti aventi valore reale, reperibile e duraturo.

Si ricevono in pegno:

a) oggetti d'oro, di argento, di platino, pietre preziose e perle;

b) vesti, biancherie, filati, tessuti, suppellettili domestiche, attrezzi, macchine ed in genere qualsiasi oggetto o merce aventi valore commerciale che a proprio insindacabile giudizio sia prontamente realizzabile.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili od esplodenti; i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militare o equiparato, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.

Art. 42.

Le cose costituite in pegno vengono assicurate a cura del Monte contro i rischi dell'incendio o della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 43.

Il Monte non risponde dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento e da difetti intrinseci, palesi od occulti; non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa deriva da caso fortuito o da forza maggiore.

Art. 44.

Il prestito su pegno è effettuato nei confronti dei presentatori dell'oggetto da una polizza che è considerata ad ogni effetto come titolo al portatore pur portando l'indicazione di un nome.

La polizza deve contenere; oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, l'indicazione dell'orario di servizio e della sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Art. 45.

Il prestito è stipulato per la durata di un anno a decorrere dal giorno di emissione della polizza incluso; può però venire stipulato per la durata di un semestre e di un semestre e di un trimestre quando, con il consenso del Monte, lo richie la il prestatario. Possono essere ammesse fino a sei rinnovazioni per le operazioni della durata di un anno e fino a 12 rinnovazioni per quelle della durata di mesi 6 e di mesi 3.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata.

La rinnovazione potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno. L'interesse sarà conteggiato mese per mese, considerato per compiuto il mese cominciato.

I mesi si calcolano tutti di 30 giorni e le frazioni di lira saranno ritenute per intero a favore del Monte. E' a carico del prestatario qualsiasi imposta o tassa presente e futura che colpisca i capitali prestati o i relativi proventi.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. Il riscatto e la rinnovazione possono essere conseguiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 46.

I prestiti su pegno vengono accordati entro la misura di 4/5 del valore di stima se trattasi di cose preziose e 2/3 del valore di stima se trattasi di cose non preziose.

La stima è eseguita da periti dipendenti del Monte.

Art. 47.

L'interesse sui prestiti, la misura dell'eventuale tassa accessoria verranno stabiliti annualmente dal Consiglio. Il limite massimo e quello minimo della sovvenzione sopra ciascun impegno sono fissati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Tuttava quando si verifichi la perdita di una polizza di un

pegno che non superi le L. 10.000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata nell'albo del Monte.

La denuncia della perdita può farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 49.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'articolo 42 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di 1/4, dedotto l'importo del credito del Monte per capitale interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 50.

Le aste si svolgono nella apposita sala del Monte, nelle date stabilite, in modo che sia facilitato l'afflusso del pubblico.

Esse sono rese note mediante l'affissione di avviso nello ingresso della sede del Monte e nella sala dove le aste devono svolgersi. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti le aste e fino al compimento delle aste medesime.

L'avviso indicherà il luogo, il giorno e l'ora delle aste, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 51.

I pegni non riscattati o rinnovati entro i 30 giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica. Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posto all'asta anticipatamente.

Art. 52.

Le aste sono dirette da un consigliere, appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione, quando il presidente non ritenga di dirigerle in persona.

Le vendite sono registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Gli oggetti offerti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente.

Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete possono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche, a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono.

A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di pari cifra deve essere preferita quella presentata prima.

Quando esistano offerte segrete, il banditore batte un colpo di maglietto all'ultima cifra offerta oralmente, senza pronunciare il termine « aggiudicato ». Procede poi alla comunicazione delle offerte segrete e dichiara l'aggiudicazione secondo le norme su esposte.

Art. 53.

Il Consiglio di amministrazione si pronuncia inappellabilmente sulla responsabilità del perito circa le cose poste in vendita che non abbiano trovato acquirente al secondo esperimento di asta e delibera sulla loro aggiudicazione al perito stesso per l'importo del prestito, relativi interessi e accessori. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Art. 54.

Il Monte non risponde dei difetti sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura e qualità quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 55.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma a residuale rimane a disposizione del potatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi. Trascorso tale termine è devoluta al Monte in aumento di patrimonio.

Art. 56.

Il proprietario di cose rubate, smarrite, costituite in pegno, e parimenti chiunque per qualsiasi titolo abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

TITOLO V

Impieghi e operazioni varie

Art. 57.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) in sovvenzioni su pegno in conformità delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente statuto;

b) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

c) in acquisto di titoli di cui alla lettera *b*);

d) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *b*);

e) in operazioni cambiarie;

f) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

g) in apertura di credito di conto corrente con almeno due firme di obbligo e, con le limitazioni di cui all'art. 59, con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

h) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *b*) o da cambiali;

i) in operazioni di credito agrario di esercizio e di credito agrario di miglioramento in conformità alle vigenti disposizioni;

l) in operazioni di credito a favore dell'artigianato in conformità alle disposizioni in vigore;

m) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi, legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

n) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *m*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabilit dai capitolati d'appalto;

o) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinate scadenze e nello sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da Aziende statali in forza di leggi e di convenzioni, la cui durata non ecceda gli anni venti;

p) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale e di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in costituzione di cauzioni in titoli o mediante fidejussione per conto terzi, con le limitazioni previste dall'art. 59;

r) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e degli altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilte dal Consiglio di amministrazione;

s) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) in partecipazione ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, promossi o creati dallo Stato;

u) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, le Casse postali, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle norme generali vigenti in materia;

v) in ogni altra operazione che sia consentita ai Monti di credito su pegno di prima categoria dalle vigenti disposizioni di legge espressamente in deroga agli statuti.

Art. 58.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *p*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate. Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci in garanzia diminuisca in modo da non dare al Monte la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro dieci giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata, all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della somma ottenuta in anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei dieci giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte senza altre formalità potrà far vendere in tutto od in parte i titoli e le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale interesse e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà, invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto spettanti al Monte, anche in dipendenza di altre operazioni, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno.

L'Istituto si intende esonerato dall'obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia e così da qualsiasi obbligo conseguente.

Art. 59.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità. Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, nel limite massimo di fido di L. 200.000 per ciascuna persona od ente.

L'ammontare delle sovvenzioni cambiarie ad una sola firma e delle aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista non possono superare, complessivamente considerate, il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da Società o ditte quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della Società o Ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata consentita dalle disposizioni vigenti in materia.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Potranno essere costituite cauzioni per conto terzi in titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 57 e prestate fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dal presente articolo.

Art. 60.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte stesso certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise al Monte e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono per i pegni di credito ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in un'unica soluzione.

In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi in mutui, conti correnti ipotecari, cambiali ipotecarie, in operazioni di pegno su crediti ipotecari, non deve eccedere complessivamente l'otto per cento del capitale amministrato (patrimonio e depositi).

La somma di impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni ed Istituti od Enti, le quali ultime non devono in ogni caso superare il 5 %, non deve eccedere il dieci per cento dei capitali amministrati.

I mutui chirografari ad Enti morali, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni dieci.

Art. 61.

Il Monte, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio in armonia con le disposizioni generali vigenti, esplica servizi:

a) di custodia semplice od amministrata di titoli e valori; di custodia di depositi suggellati; il Monte ne risponde salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito;

b) di locazione di cassette di sicurezza;

c) di compra e vendita di titoli, per conto terzi; previa copertura totale;

d) di gestione di altri Monti di credito su pegno; previo ottenimento del benestare dell'Organo di vigilanza;

e) di operazione di cambi in conformità alle disposizioni di legge;

f) di esattoria, tesoreria e di cassa con o senza cauzione;

g) di amministrazione di patrimoni limitatamente a beni immobili ed a titoli di credito;

h) di emissione di assegni circolari di altri Istituti di credito;

i) di incasso di cambiali e di altri effetti di commercio;

l) di partecipare, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza e con quote di minoranza, a società che abbiano per scopo l'istituzione, l'acquisto, la gestione e l'amministrazione di magazzini generali e servizi di custodia merci.

Art. 62.

Il Monte può partecipare — ove siano intervenute le autorizzazioni di legge, quando necessarie — a sindacati e consorzi:

a) per l'assunzione a fermo di titoli che in forza delle vigenti disposizioni siano acquistabili dai Monti di credito su pegno di prima categoria;

b) per il collocamento, attraverso il solo servizio di sportello bancario, dei titoli suddetti, nonchè di obbligazioni ed azioni di enti e società.

Il Monte può effettuare servizi di pagamento di cedole dei titoli di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè dei titoli stessi qualora siano regolarmente rimborsabili.

Art. 63.

Il Monte può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contenute negli articoli 57, 58, 59, 60, 61, 62 e nel presente articolo.

TITOLO VI

Bilanci ed utili

Art. 64.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio all'aumento del fondo di riserva e del fondo di garanzia federale e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 65.

Quando i fondi di riserva abbiano raggiunto o si mantengono uguali ad almeno il decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 66.

Chiunque compia operazioni col Monte ed entri con esso in relazione deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento ed è tenuto all'osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Art. 67.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore dell'Istituto, garantiscono per integrale loro valore qualsiasi altro credito, diretto od indiretto, dell'Istituto stesso verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Esistendo diversi conti fra l'Istituto ed i suoi contraenti, si deve in qualunque caso ritenere che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata da essi contraenti fino dalla apertura dei conti stessi e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso il Monte.

Art. 68.

Ad ogni effetto di legge, si intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 69.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni generali di legge in materia.

Art. 70.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Approvazione delle clausole per il riconoscimento della invalidità nelle assicurazioni collettive, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle clausole per il riconoscimento di invalidità nelle assicurazioni collettive;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le clausole per il riconoscimento dell'invalidità nelle assicurazioni collettive, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

Roma, addì 13 marzo 1961

(1804) p. *Il Ministro*: MICHELI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1961.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, approvato con decreto ministeriale in data 30 novembre 1948, e modificato con decreto ministeriale in data 27 aprile 1954;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione dell'assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 15 e 22 dicembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dell'art. 73 dello statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, nel senso che:

nel comma 1°: alle parole « Le operazioni cambiarie saranno ammesse » è aggiunta la locuzione « di regola »;

nel comma 2°: le parole « Eccezionalmente, potranno ammettersi con una sola firma e fino al limite di lire due milioni cinquecento mila per nominativo, cambiali di grossi possidenti di notoria indiscussa solvibilità » sono sostituite dalle seguenti « Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi di notoria solvibilità, entro il limite massimo di lire dieci milioni per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per singoli casi eccezionali, ai superiori Organi di vigilanza »;

nel comma 3°: le parole « Entro il predetto limite di lire due milioni cinquecento mila » sono sostituite dalle seguenti « Entro il predetto limite di lire dieci milioni »;

nel comma 4°: le parole « Fidi personali ordinari eccedenti » sono sostituite dalle seguenti « Fidi personali eccedenti cumulativamente » e le parole « previa autorizzazione del competente Organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti « previa autorizzazione dei superiori Organi di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1961.

Nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo;

Considerato che sono cessati dalla carica, per compiuto periodo, i membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche nominati con decreti ministeriali in data, rispettivamente, 26 aprile 1957 e 9 novembre 1957 per il quadriennio 1957-1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato Consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio 1961-1964;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, per il quadriennio 1961-1964 i signori:

Di Cristina dott. Alfredo, Firmi dott. Vincenzo, Marzano dott. Carlo e Casorati dott. Pier Renato.

Il dott. Francesco Grassi è designato a rappresentare la Direzione generale degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, in seno al Consiglio di amministrazione del suddetto Consorzio per lo stesso periodo di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia è vacante la cattedra di « Fisica teorica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Matera

Con decreto ministeriale addì 13 marzo 1961, il dott. Francesco Paolo Ciaccia è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Matera fino al 30 aprile 1962.

Con il decreto medesimo sono conferiti al commissario governativo i poteri degli organi amministrativi e quelli della Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile.

(1672)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1961, numero 2028/768, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Moreo Giuseppe, nato a Foggia il 29 settembre 1926 a Moreo Maria, nata a Foggia il 10 settembre 1921 della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Foggia, estesa mq. 215 riportata in catasto alla particella n. 14 da frazionare (subalterni *b* e *c*) del foglio di mappa n. 78, del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(1609)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Mondragone

Con decreto ministeriale 14 marzo 1961, n. 284/149, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Mondragone (Caserta), approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1955, è stato prorogato fino all'8 ottobre 1965.

(1719)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2473 in data 16 marzo 1961, il sig. Antonio Paoletti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

(1794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 23 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,67	622,15	622,42	621,70	622,20	622,71	621,25	622,70	622,58	622 —
$ Can.	630,15	628,30	628,50	628,20	628,90	629,19	627,75	629 —	628,87	628,40
Fr. Sv.	144,07	143,98	143,92	143,88	144 —	144,15	143,85	144,15	144,16	144 —
Kr. D.	90,18	90,15	90,10	90,05	99,20	90,19	90 —	90,20	90,18	90,10
Kr. N.	87,09	87,10	87,10	87,075	87,10	87,15	87 —	87,10	87,13	87,05
Kr. Sv.	120,42	120,50	120,55	120,42	120,45	120,62	120,35	120,60	120,62	120,50
Fol.	173,25	173,20	173,20	173,07	173,34	173,32	173,13	173,25	173,28	173,20
Fr. B.	12,45	12,485	12,48	12,47	12,475	12,49	12,46	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	127,10	127 —	127,03	126,86	127 —	127,08	126,92	127,10	127,06	127 —
Lst.	1742,83	1741,25	1740,80	1739,95	1741,15	1742,741	1739,25	1742,50	1742,37	1741 —
Dm. occ.	156,85	156,70	156,73	156,615	156,70	156,88	156,62	156,90	156,85	156,80
Scell. Austr.	23,90	23,90	23,87	23,86625	23,85	23,91	23,88	23,90	23,90	23,90
Escudo Port.	21,68	21,80	21,78	21,79	21,70	21,80	21,80	21,80	21,81	21,85

Media dei titoli del 23 marzo 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,25
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,775
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,475
1 Dollaro canadese	627,975
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	120,385
1 Fiorino olandese	173,10
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,89
1 Lira sterlina	1739,60
1 Marco germanico	156,617
1 Scellino austriaco	23,873
1 Escudo Port.	21,795

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1935, n. 639/R/Gab., con cui al sig. Kostner Antonio, nato a Selva il 14 giugno 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 gennaio 1961 dalla signora Stuffer Maria Teresa, vedova Costa e dai figli maggiorenni Costa Angelo, Giuseppe Antonio, Corrado, Elena e Teresa, in atto residenti a Selva di Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano.

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 marzo 1935, numero 639/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Stuffer Maria Teresa, vedova Costa, nata ad Ortisei il 15 settembre 1897 e dei figli Costa Angelo, nato il 17 dicembre 1928 a Selva di Valgardena; Giuseppe Antonio, nato il 16 aprile 1930 a Selva di Valgardena; Elena, nata il 14 maggio 1933 a Selva di Valgardena; Teresa, nata l'8 agosto 1936 a Selva di Valgardena; Corrado, nato il 12 ottobre 1931 a Selva di Valgardena e della di lui moglie Prinoth Angelica, nata il 5 agosto 1936 a Selva di Valgardena e dei figli: Costa Georg, nato il 27 maggio 1957 a Bolzano; Antonella, nata il 28 aprile 1959 a Bressanone, tutti residenti in Val Gardena, viene ripristinato nella forma tedesca di Kostner.

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 marzo 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(1700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sedi di esame e diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 luglio 1960 (registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 224), con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover fissare la data e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte dell'esame anzidetto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso di cui alle premesse avranno luogo nei giorni 2 e 3 maggio p.v., alle ore otto, nelle località sottoindicate:

1) Bari: Locali della Fiera del Levante, ingresso monumentale, ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture delle Puglie, della Campania (eccetto Napoli e Caserta), della Basilicata, della Calabria (eccetto Reggio) e di Campobasso:

2) Palermo: Caserma guardie di pubblica sicurezza « Pietro Lungaro », piazza Generale Euclide Turba n. 117, ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture della Sicilia e di Reggio Calabria;

3) Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle Prefetture dell'Italia settentrionale e centrale, della Sardegna e di Caserta e Napoli.

Roma, addì 18 marzo 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

(1828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103715 del 31 dicembre 1959, con cui fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, alle tredici condotte mediche vacanti al 30 novembre 1959;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori, in seduta 21 febbraio 1961;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1. Morandini Gino . . . punti 59,782 su 100
2. Bonandi Ettore » 59,759 »
3. Prignacca Mario » 59,233 »
4. Pontoglio Gian Battista » 57,818 »
5. Bettini Franco » 57,632 »
6. Coruzzi Ugo » 57,616 »
7. Perinotto Sergio » 56,580 »
8. Lonardi Roberto . . . punti 55,883 su 100
9. Zappia Bruno » 55,740 »
10. Tenchini Ugo » 55,688 »
11. Gigola Giovanni Maria » 55,615 »
12. Marcianò Vincenzo » 55,595 »
13. Negroni Pier Antonio » 55,545 »
14. Lussana Alessandro » 55,270 »
15. Sernaglia Carlo » 55,180 »
16. Domenighini Luigi » 55,109 »
17. Ferretti Ezio » 55,054 »
18. Marcoli Candido » 55,010 »
19. Bellelli Francesco » 54,881 »
20. Atropia Giuseppe » 54,759 »
21. Rossi Giov. Maria » 54,618 »
22. Atsteria Aniello » 54,595 »
23. Monforte Mariano » 54,476 »
24. Benatti Giorgio » 54,411 »
25. Negri Ugo » 54,310 »
26. Zavarise Giorgio » 54,187 »
27. Pollini Bortolo » 53,924 »
28. Frazzini Giuseppe » 53,851 »
29. Rota Gian Luigi » 53,805 »
30. Mammi Luciano » 53,785 »
31. Castelli Renzo » 53,736 »
32. Pezzola Giuliano » 53,529 »
33. Pedrini Paolo » 53,045 »
34. Amidani Amilcare » 53,026 »
35. Bandini Giovanni » 52,597 »
36. Rossi Aurelio » 52,327 »
37. Ghizzardi Angelo » 52,320 »
38. Poletti Giorgio » 52,240 »
39. Allocchio Enrico » 52,161 »
40. Duner Mario » 51,935 »
41. Marchi Luigi » 51,524 »
42. Sighinolfi Luigi » 51,390 »
43. Merico Gustavo » 51,350 »
44. Fazio Rosario » 51,318 »
45. Benatti Mario » 51,264 »
46. Pansera Bruno » 51,047 »
47. Giovanelli Aldo 50,961 »
48. Gorni Giovanni » 50,952 »
49. Nobilini Ettore » 50,937 »
50. De Giuli Giancarlo » 50,905 »
51. Pietta Ignazio » 50,671 »
52. Monti Luigi » 50,632 »
53. De Stefano Angelo » 50,581 »
54. Piovani Franco » 50,525 »
55. Alloisio Francesco » 50,416 »
56. Pasini Vinicio » 50,408 »
57. Cortese Carmelo » 50,382 »
58. Pelli Ferdinando » 50,343 »
59. Francesconi Giovanni » 50,112 »
60. Parisini Carmelo » 49,951 »
61. Bodini Mario » 49,854 »
62. Vismara Clemente » 49,739 »
63. Foracchia Arturo » 49,407 »
64. Dotti Alberto » 48,998 »
65. Ranzanici Giovanni » 48,955 »
66. Faini Andrea » 48,922 »
67. Resti Marzio » 48,906 »
68. Ponzetto Mario » 48,772 »
69. Cipolletta Giuseppe » 48,467 »
70. Riccobaldi Mario » 48,128 »
71. Battaglia Domenico » 48,054 »
72. Persiani Cesare » 48,009 »
73. Pezzi Alberto » 48,000 »
74. Rossi Giusto » 47,988 »
75. Salvi Armando » 47,975 »
76. Sardini Sandrino » 47,928 »
77. Bellicini Giacomo » 47,903 »
78. Roncali Battista » 47,703 »
79. Ghidinelli Sergio » 47,605 »
80. Pino Paolo » 47,359 »
81. Vercesi Italo » 46,934 »
82. Spagnol Aldo » 46,802 »
83. Montani Luigi » 46,497 »
84. Biondi Renato » 46,472 »
85. Mascialino Luciano » 46,468 »
86. Fontana Mario » 46,411 »
87. Kliner Giovanni » 46,242 »
88. Monti Primo » 46,033 »
89. Bertolini Italo » 46,017 »
90. Sartorio Aldo » 45,986 »

91. Ciccarelli Giuseppe . . . . punti 45,973 su 100
92. De Giuli Settimo . . . . . . » 45,756 »
93. Gatti Vittorio . . . . . . » 45,688 »
94. Chiappano Silvio . . . . . » 45,681 »
95. Zenone Giancarlo . . . . . » 45,663 »
96. Bertazza Antonio . . . . » 45,633 »
97. Buzzoni Lucio . . . . » 45,362 »
98. Gilardoni Onorato . . » 45,338 »
99. Ventriglia Giuseppe » 45,295 »
100. Zagatti Gianfranco » 45,287 »
101. Scarparo Antonio » 45,231 »
102. Spagna Corrado . » 45,174 »
103 Lissandrini Gilberto, nato il 28 novembre 1928 » 45,000 »
104. Paltrinieri Emilio » 45,000 »
105. Bondi Antonio » 44,986 »
106. Bettani Pietro » 44,782 »
107. Sordi Arnaldo » 44,767 »
108. Maninetti Bortolo » 44,617 »
109. Cristalli Francesco » 44,470 »
110. Masciulli Leonardo » 44,167 »
111. Benecchi Orazio . » 44,000 »
112. Lasagna Gian Carlo » 43,869 »
113. Francini Luciano » 43,510 »
114. Belluzzo Antonio . » 43,445 »
115. Salandini Dante . » 43,307 »
116. Riva Gabriele » 42,885 »
117. Prati Sandro . » 42,795 »
118. Brigoni Pietro » 42,709 »
119. Briola Santo . » 42,540 »
120. Epifani Vittorio » 42,500 »
121. Adamoli Pietro » 42,334 »
122. Rossi Giancarlo » 42,232 »
123. Grassi Salvatore . » 42,147 »
124. Tinelli Luigi . » 41,943 »
125. Catarrasi Vincenzo » 41,408 »
126. Milanesi Italo » 41,400 »
127. De Pascale Nicola » 41,363 »
128. Ferrari Mario » 41,246 »
129. Borgatta Aldo » 41,123 »
130. Volpogni Domenico » 40,818 »
131. Scattolini Benito Franco . » 40,374 »
132. Veronesi Gustavo . » 40,300 »
133. Quintarelli Giuseppe . » 40,000 »
134. Biffi Domenico . . . . . . » 39,806 »
135. Tonini Gabriele . . . . . . » 39,749 »
136. Biancardi Aldo » 39,493 »
137. Grecchi Giovanni » 39,442 »
138. Vitale Franco » 39,318 »
139. Boccini Bernardino » 39,000 »
140. Trivoli Enrico » 38,713 »
141. Bonfà Milano » 38,571 »
142. Vittori Nátale » 38,482 »
143. Fiorio Antonio » 38,381 »
144. Gambin-Princivalle Delmo » 38,076 »
145. Peretti Luciano » 37,630 »
146. Silva Mario . » 37,500 »
147. De Franco Cosimo » 36,208 »
148. Bertalero Pietro . » 35,950 »
149. Cardinale Ferdinando » 35,623 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura, nonchè agli albi dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 8 marzo 1961

Il medico provinciale: CRISCUOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di centoquarantanove candidati idonei al concorso per tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Tenuti presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente, citato decreto;

Rilevato che le condizioni per l'applicazione delle norme sulla preferenza assoluta ricorrono per il candidato dott. Nobilini Ettore, invalido di guerra;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1. — 1° Morandini Gino: Borno;
2. — 2° Bonandi Ettore: Villa Carcina;
3. — 3° Prignacca Mario: Serle;
4. — 5° Bettini Franco: Limone sul Garda;
5. — 6° Coruzzi Ugo: Esine;
6. — 7° Perinotto Sergio: Angolo;
7. — 8° Lonardi Roberto: S. Gervasio Bresciano;
8. — 9° Zappia Bruno: Tremosine;
9. — 10° Tenchini Ugo: Berzo Inferiore;
10. — 12° Marcianò Vincenzo: Puegnago;
11. — 13° Negroni Pier Antonio: Gianico;
12. — 14° Lussana Alessandro: Valvestino;
13. — 49° Nobilini Ettore, invalido di guerra: Orzinuovi.

I sottoelencati concorrenti non conseguono nessuna assegnazione, essendo le condotte da essi indicate già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria:

Pontoglio G. Battista (4°); Gigola Giov. Maria (11°).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio della Prefettura e dei Comuni o Consorzi interessati.

Brescia, addì 8 marzo 1961

Il medico provinciale: CRISCUOLO

(1708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Asti n. 24273 in data 1° febbraio 1957, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1956;

Visto il decreto del Prefetto di Asti n. 11 in data 17 gennaio 1958, col quale la condotta consorziale ostetrica di Castelnuovo Don Bosco — Pino d'Asti — Passerano Marmorito venne stralciata dal predetto bando di concorso;

Visto il proprio decreto n. 42417 del 30 gennaio 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Piacentino Margherita . . . . punti 56,807 su 100
2. Costa Giovanna . . . . . . » 55,104 »
3. Viarengo Dina . . . . . . » 54,924 »
4. Sconfienza Rita . . . . . . » 51,556 »
5. Genovesio Giuseppina . . . . » 51,515 »
6. Allisiardi Lucia . . . . . . » 51,435 »
7. Lomagno Anna . . . . . . » 51,174 »
8. Gabrielli Marisa . . . . . . » 50,915 »
9. Cico Rosa . . . . » 50,490 »

10. Montaldo Laura .	. punti	50 —	su 100
11. Vaccari Claudina	»	49,934	»
12. Negro Teresa	»	49,292	»
13. Burdese Teresa	»	48,139	»
14. Lazzarino Domenica .	»	48,012	»
15. Migliaccio Giovanna	»	48 —	»
16. Basso Irma	»	45,650	»
17. Squillari Adriana	»	41,679	»
18. Gaspardone Maria Maddalena .	»	40 —	»
19. Orbassano Annita	»	39,961	»
20. Pistone Carla	»	36 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 11 marzo 1961

Il medico provinciale capo: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 45925 in data odierna col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1956;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottoelencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Piacentino Margherita: condotta consorziale ostetrica di Piovà Massaia - Cerreto;

2) Costa Giovanna: condotta consorziale ostetrica di Montafia - Cortazzone - Viale - Capriglio - Soglio;

3) Viarengo Dina: condotta consorziale ostetrica di Roccaverano - Serole - Olmo Gentile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Asti, addì 11 marzo 1961

Il medico provinciale capo: CERRITO

(1709)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1134 del 10 agosto 1960, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;

Lamanna dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:

Barbera dott. Pietro, direttore di sezione della Prefettura di Catanzaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 15 marzo 1961

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(1797)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.